



COMUNE DI SPORMAGGIORE

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO PREVISIONE 2017

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

2017-2019



INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato *"armonizzazione contabile"* diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa. Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;

nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;

la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;

la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- **Principio della annualità:** i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- **Principio dell'unità:** la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- **Principio della universalità:** il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- **Principio della integrità:** nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità:** ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- **Principio della significatività e rilevanza:** il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- **Principio della flessibilità:** è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- **Principio della congruità:** verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.
- **Principio della prudenza:** rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
- **Principio della coerenza:** assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.
- **Principio della continuità e della costanza:** la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.
- **Principio della comparabilità e verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.
- **Principio di neutralità o imparzialità:** la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.
- **Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
- **Principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.
- **Principio della competenza finanziaria:** costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.
- **Principio della competenza economica:** è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e

patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti. *In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.*

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali – TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE:

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,

una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,

una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ESERCIZIO 2017.

Con riferimento al protocollo di finanza locale siglato in data 11 novembre del 2016, il quadro della finanza provinciale, si caratterizza da una contrazione delle risorse disponibili derivante principalmente dalle manovre provinciali di riduzione della pressione fiscale, dalla riduzione della spesa corrente e da una contrazione delle risorse finalizzabili al sostegno degli investimenti. La manovra prevista dal protocollo d'intesa 2017, prevede pertanto una diminuzione delle risorse destinabili alla spesa di natura ricorrente, oltre che la finalizzazione alle spese di investimento di contenuti volumi disponibili di nuove risorse.

SEZIONE 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2017-2019

Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs. 118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.


le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il **PROGRAMMA**, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l’unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte **ENTRATA** con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le **ENTRATE** sono state aggregate in **TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE**, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla tipologia.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario

Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio

ENTRATE		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E		
TITOLO I – entrate tributarie	TITOLO I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	TITOLO I – Spese correnti	TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato, provincia	TITOLO II – trasferimenti correnti	TITOLO II – Spese in conto capitale	TITOLO II – Spese in conto capitale
TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO III – Spese per rimborso prestiti	TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO IV – entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione crediti	TITOLO IV – entrate in conto capitale	TITOLO IV – Spese per servizi per conto terzi	TITOLO IV – Rimborso prestiti
TITOLO V – entrate derivanti dall'accensione prestiti	TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria		TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria
	TITOLO VI – Accensione prestiti		TITOLO VI – Spese per servizi c/terzi e partite di giro
	TITOLO VII - Anticipazione di tesoreria		
TITOLO VI – entrate servizi per conto terzi	TITOLO VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro		

2. GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Al bilancio di previsione devono essere allegati una serie di prospetti. Il principio applicato della programmazione fornisce indicazioni in merito.

Gli allegati sono i seguenti:

2.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, il quale contiene l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli.

2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, l'art. 186 comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 prevede che in occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

2.3 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI, E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, l'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 prevede uno specifico prospetto da redigere per ogni esercizio del bilancio di previsione, relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato.

2.4 IL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA',

2.5 IL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, il bilancio di previsione deve essere deliberato in equilibrio e a tal fine nell'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 è previsto uno specifico prospetto degli equilibri che consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi di cui è articolato.

2.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	88.645,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato			9.200,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	304.141,27	301.860,00	301.750,00	301.750,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.059.104,82	1.111.750,00	1.092.520,00	1.092.520,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		9.200,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	440.960,00	258.960,00	247.840,00	247.840,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	922.091,67	550.930,00	542.930,00	542.930,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.921,92	836.200,00	111.000,00	111.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.334.038,97	836.200,00	111.000,00	111.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	3.556.114,86	1.947.950,00	1.203.520,00	1.203.520,00	Totale spese finali.....	2.393.143,79	1.947.950,00	1.203.520,00	1.203.520,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL)				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	688.702,73	673.250,00	673.250,00	673.250,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	691.810,12	673.250,00	673.250,00	673.250,00
Totale titoli	4.349.817,59	2.726.200,00	1.981.770,00	1.981.770,00	Totale titoli	3.189.953,91	2.726.200,00	1.981.770,00	1.981.770,00
TOTALE COMPLESSIVO	4.438.463,13	2.726.200,00	1.990.970,00	1.981.770,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.189.953,91	2.726.200,00	1.981.770,00	1.981.770,00
Fondo di cassa finale presunto	1.248.509,22								

2.2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	75.335,26
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	2.123.142,79
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	1.982.937,60
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-374.244,49
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-449.579,75
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017	290.875,71
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1)	75.335,26
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	215.540,45
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016		
Parte accantonata (2)		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 (3)		35.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5)		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate(5)		
Fondo contenzioso (5)		
Altri Accantonamenti (5)		
Totale parte accantonata		35.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato		
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato		
Altri vincoli		
C) Totale parte vincolata		
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		180.540,45
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (5)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016 (6):		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato		
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato		
Utilizzo altri vincoli		
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		

2.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”. L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell’entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l’esigibilità nell’anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell’esigibilità.

2.4 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione. La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere comunque interamente accertate per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento di tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Pertanto affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- B) i crediti assistiti da fidejussione;
- C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

- Nel Bilancio di previsione 2017, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a € 41.000,00_ nel 2017, € 58.000,00 nel 2018 ed € 58.000,00_ nel 2019.
- Si precisa che sono state oggetto di svalutazione tutte le entrate correnti ad eccezione:
- delle entrate del Titolo 2 "Trasferimenti correnti" in quanto crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
- Per la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per ogni risorsa oggetto di svalutazione, è stata calcolata la media semplice tra accertamenti ed incassi in c/competenza degli ultimi 5 esercizi conclusi. Il valore complementare della media è stato poi applicato alle previsioni d'entrata 2017-2019 per ottenere l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Per tutte le risorse oggetto di svalutazione è stato scelto di iscrivere al Fondo crediti di dubbia esigibilità la percentuale risultante dalla procedura descritta al paragrafo precedente . Le percentuali applicate per detto fondo risultano nella misura del 50,42% anno 2017 e nella misura del 74,01% per gli anni 2018/2019.

2.4 PROSPETTO COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2.5 EQUILIBRI

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2017-2019 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

a) PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

b) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE: Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

c) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE: tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

d) EQUILIBRIO DI CASSA: L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2017 pari ad € 88.645,54.

3. NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P. 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Detto articolo della legge provinciale recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai che corrispondenti titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

- 1) nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, limitatamente al 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- 2) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale quale di accantonamento del risultato di amministrazione;
- 3) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dal 2017.

Anzitutto, la Legge n. 164 del 2016 ridimensiona fortemente l'art. 9 della Legge n. 243/2012. Spariscono tutti i vincoli elencati dall'art. 9 (vincoli che non sono mai entrati in vigore) e vengono sostituiti da un unico obiettivo rappresentato dal saldo non negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali.

La nuova legge prevede che dal 2020 verrà considerato, nei calcoli del pareggio di bilancio, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata, al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il fondo pluriennale di spesa, mentre per il triennio 2017-2019 il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa verrà ricompreso nel parametro in questione , *“compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale”*.

In particolare l'art. 65 del Disegno di legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

2.5. PROSPETTI EQUILIBRI DI BILANCIO

3. PROSPETTO SALDO FINANZA PUBBLICA

SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2017-2019.

4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO FONTI DI FINANZIAMENTO ENTRATE

5. POLITICA FISCALE

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

- IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

Come noto, la capacità finanziaria dell'Amministrazione comunale in ambito tributario si basa ora soprattutto, in termini quantitativi di gettito, sull'IMIS, imposta immobiliare semplice, introdotta - con decorrenza primo gennaio 2015 e che sostituisce l'Imu e la Tasi dalla Provincia Autonoma di Trento con legge 30.12.2014 n. 14, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale.

L'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'IM.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

La struttura normativa dell'IM.I.S. risponde a due linee ben precise:

- l'individuazione puntuale degli elementi costitutivi del tributo (presupposto d'imposta, soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, elementi di calcolo) a mezzo di definizioni univoche;

- l'individuazione puntuale della sfera di autonomia impositiva del Comune, compresa la definizione dei rapporti con i contribuenti e dei procedimenti.

La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva 14/2014 per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune con proprio regolamento può assimilare ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare. Il Comune può scegliere se riconoscere l'assimilazione sia ai parenti che agli affini, oppure ad una sola di queste due tipologie di soggetti. Il testo originario della norma fissava l'assimilazione al primo grado di parentela o di affinità. Con l'articolo 3 comma 1 lettera a) della L.P. n. 9/2015, che ha modificato in tal senso l'articolo 8 comma 2 lettera b) della LP 14/2014, la facoltà è stata estesa ai parenti e/o affini di secondo grado.

In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.

Visto l'articolo 18 della L.P. nr. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'IM.I.S. di cui alla L.P. 14/2014. In particolare che l'art. 18 comma 1 lettera b) della L.P. 21/2015 ha previsto che *"l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata della misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti delle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento"*.

L'art. 18 comma 7 lettera b) della predetta L.P. 21/2015 ha fissato nuove aliquote ridotte per alcune fattispecie di fabbricati relativi alle attività produttive, a seguito dell'impegno dei Comuni assunto nel contesto del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016.

Pertanto le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014 e relative modifiche di cui all'art. 18 della L.P. nr. 21 dd. 30.12.2015) sono state quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze cat. Catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati categorie A10 – C1 – C3 – D2	0,55%
Fabbricati categorie D1 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati da scuole paritarie	0,200%

Il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014. Con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad €. 324,74.=, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta. Invece con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile per l'anno 2016 pari ad €. 1.500,00.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale viene espresso che *"l'obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, è quello di preservare, se possibile, l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali"*.

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IM.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 290.00,00.=.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze cat. Catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati categorie A10 – C1 – C3 – D2	0,55%
Fabbricati categorie D1 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati da scuole paritarie	0,200%

In base a quanto convenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016, firmato il 9 novembre 2015, la Provincia si è impegnata ad attribuire ai Comuni le risorse a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra riferita alle abitazioni principali e al minor gettito dovuto alla revisione delle rendite dei cosiddetti “imbullonati”, nonché ad incrementare il fondo di solidarietà della finanza locale per l'importo stimato della manovra riferita alle attività produttive.

Inoltre, dal periodo d'imposta 2016, cambiano i termini per la cessazione della soggezione all'IMIS per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale. Analiticamente si ha:

- la cessazione della soggezione IMIS non è più fissata al momento dell'approvazione definitiva del nuovo PRG (o variante), ma alla prima adozione del nuovo strumento urbanistico da parte del Comune;
- per le aree edificabili declassate a “non edificabili” su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IMIS del terreno è fissata alla data di presentazione dell'istanza di declassamento;
- nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l'IMIS è dovuta e deve essere versata. L'effettivo declassamento (solo se ed in quanto confermato in via definitiva) derivante dall'approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IMIS ad uno dei due termini delle lettere a) e b), e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all'IMIS versata appunto nel periodo di perfezionamento dell'iter urbanistico.

Va altresì evidenziato che dal periodo d'imposta 2016 cambiano le modalità di applicazione dell'IMIS alle aree edificabili soggette a vincolo di espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica. Fermo restando che queste aree continuano ad essere soggette ad IMIS secondo le disposizioni in vigore nel 2015, la nuova disciplina normativa prevede i casi nei quali il Comune ha l'obbligo di effettuare il rimborso dell'IMIS versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del contribuente (e quindi secondo la fattispecie del rimborso d'ufficio)

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico che l'imposta va accertata per cassa.

Il gettito riferito alla stessa imposta per il triennio 2017-2019 è quantificato sulla base del quadro impositivo sopra delineato. **Infatti, il Protocollo di finanza locale sottoscritto l'11 novembre 2016 non fa intravedere importanti modifiche nell'assetto normativo del tributo disciplinato a livello provinciale, ragion per cui se ne conferma il relativo gettito.**

Va solo sottolineato che lo stesso protocollo prefigura e anticipa la disciplina, con la legge di bilancio

provinciale, di un'addizionale IMIS come contributo di scopo destinato al finanziamento (totale o parziale) di opere pubbliche provinciali o comunali.

- TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

L'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 dd. 27.12.2013 consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, avente natura tributaria, una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario e gestore del servizio in parola. Per il Comune di SPORMAGGIORE sussiste la sopra richiamata condizione e pertanto si è deciso di avvalersi di tale facoltà.

Ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento.

Concludendo in merito alla T.I.A., come già accennato l'intera gestione è affidata all'Ente Gestore comunque il Comune deve stabilire le tariffe che andranno a coprire il 100% del costo del servizio- comprensivo dell'ammortamento della discarica. Il piano finanziario qui inviato prevede un costo previsto per il 2017 pari a € 120.706,86

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni.

Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, le previsioni di entrata relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono stimate in € 1.500,00 per ciascuna annualità mentre, per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, il gettito per il prossimo triennio è quantificato in € per ciascuna annualità. Tale tributo ha un andamento piuttosto imprevedibile che risente in maniera significativa del mercato di riferimento, per cui si ritiene opportuno stabilire in maniera prudenziale le previsioni di gettito per il triennio. Il perdurare della crisi economica, che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale, ha inciso e continua ad incidere fortemente sul servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs.

n. 23/2011, recante “Norme in materia di federalismo fiscale municipale”, stabiliva che “a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica”. L'art. 14, c. 3, del citato D. Lgs. 23/2011, stabiliva però che “nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti”. Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveniva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che “ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)”. Il mancato introito per il Comune di SPORMAGGIORE derivante dall'azzeramento dell'addizionale trovava compensazione nel trasferimento di pari importo sul fondo perequativo della finanza locale, come esplicitamente puntualizzato nella circolare di data 13 febbraio 2012 del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

RECUPERO EVASIONE

Nell'anno 2017 dovrà continuare la politica di lotta all'evasione in collaborazione con il nuovo Servizio Associato per la Gestione dei Tributi. In particolare si dovranno appurare, in particolare per l'Imis, i relativi versamenti sulle poste impositive comunque di competenza del Comune, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza anche della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale comunale e, con gli strumenti informatici di cui si è dotati, consente il raggiungimento di risultati importanti rispetto alle risorse disponibili. Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta di conseguenza riflessi sul gettito di competenza.

6. TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

In tale categoria rientrano i trasferimenti correnti della Provincia, suddivisi nelle seguenti risorse:

- Fondo perequativo
- Fondo specifici servizi comunali
- Contributi in annualità in materia di finanza locale

- Contributi in annualità su leggi di settore
- Utilizzo quota fondo investimenti

L'ammontare complessivo dei trasferimenti ai comuni è stabilito secondo quanto definitivo nella legge 15 novembre 1993 n.36.

2.2.2.3 – Considerazioni su trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore.

Fondo di solidarietà e Fondo perequativo:

Il Fondo di solidarietà e il Fondo perequativo sono stati stimati sulla base di quanto comunicato dalla Provincia con Nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 29/06/2016.

Per questo Comune il fondo di solidarietà risulta positivo il che significa che non dovrà versare alcuna somma alla provincia. Il Fondo di solidarietà è stato quantificato detraendo dal Fondo perequativo base le quote di compensazione per l'accantonamento delle somme da riconoscere allo Stato, tramite la Provincia, per l'invarianza IMU-ICI e per l'invarianza IMIS-IMU dei gruppi D, sulla base dei conteggi operati dalla Provincia sulla base del gettito standard da Misuratore.

Il Fondo perequativo riprende le stesse componenti del 2016. Fanno parte del Fondo perequativo anche la quota di trasferimento provinciale assegnata per l'indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al personale dipendente, il riconoscimento degli oneri contrattuali per il Foreg e il mancato gettito dell'addizionale sull'energia elettrica.

Dall'importo così stabilito è stata detratta la somma che la Provincia a titolo di recupero del 50% della quota interessi come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dall'articolo 22 della L.P. 14/2014. Riepiloghiamo i dati nella seguente tabella:

Fondo perequativo base (delibera 1866 dd. 26/10/2015)	€	371.254,05
Taglio previsto dal protocollo intesa	-€	10.034,70
Accantonamento quota D	-€	20.545,59
Accantonamento per Stato quota maggior gettito Imup ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 D.L. 201/2011	-€	142.107,87
Fondo di solidarietà	€	198.565,89
Indennità vacanza contrattuale + accisa energia elettrica	€	5.339,48
Trasferimento compensativo accisa energia elettrica	€	13.738,60
Decurtazione quota interessi estinzione anticipata mutui	-€	542,02
Trasferimento compensativo minor gettito Imis deduzione sui fabbricati rurali	€	934,85
Totale fondo perequativo	€	218.036,80

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali:

in detto fondo è ricompreso il trasferimento provinciale previsto, a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione del servizio Tagesmutter.

Utilizzo quota ex FIM

L'importo assegnato quale quota ex F.I.M., pari ad €. 154.500,00 per ogni annualità, non è stato applicato alla parte corrente del bilancio, ma è stato totalmente utilizzato per finanziare la parte investimenti.

2.2.2.4 illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse.

Troviamo fra altre entrate di cui al titolo II il contributo a Fondo Perduto del BIM ADIGE per l'importo di € 33.930,00

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

7. ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Si analizzano i proventi dai servizi di maggior peso in termini di gettito di cassa, ossia:

- proventi da vendita beni
- proventi dal servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- proventi dal servizio di acquedotto;
- proventi dal servizio di fognatura;
- proventi dal servizio di depurazione;
- proventi dalla gestione dei beni

Proventi da vendita beni

Fra questi il più rilevante risulta essere quello previsto per la vendita di lotti di legname importo previsto € 165.000,00 abbiamo poi i proventi relativi agli incentivi per utilizzo risorse alternative quali pannelli solari e centralina idroelettrica (compresi i proventi centralina gestita dall'Air in loc. Acquasanta) nel complesso si prevede un'entrata pari a € 75.000,00. Inoltre fra la stessa tipologia di entrate troviamo per € 21.000,00 anche il trasferimento da parte di Edison Energia quale sovraccanone concessioni derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (essendo il nostro comune un comune rivierasco)

Proventi Tia

L'ente si limita a definire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel mentre tutta la gestione dell'intero ciclo di smaltimento e riscossione della tariffa viene gestita dall'A.S.IA

Proventi dal servizio di acquedotto.

Con deliberazione n. 2516 dd. 28.11.2005 la Giunta provinciale ha introdotto un nuovo modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto stabilendo la progressiva eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e la contestuale previsione di una suddivisione dei costi in fissi e variabili. In particolare la delibera citata dispone:

la soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti",

la soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore",

l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),

la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)

la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alle delibere n. 110 del 15 gennaio 1999 e s. m..

La Giunta Provinciale, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, unificando in unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo.

Con la deliberazione giuntalesse verranno stabilite le tariffe per l'anno 2017 .

I costi di gestione del servizio di acquedotto per l'esercizio 2017 presentano una spesa complessiva prevista in Euro 26.270,00 .

Proventi dal servizio di fognatura.

Premesso che in base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, anche con riferimento all'entrata relativa al servizio in oggetto, quanto disposto dall'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.. In base a tale disposto, così come ribadito anche nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 199 n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, la Provincia Autonoma di Trento può individuare linee generali di indirizzo e definire modelli di tariffazione omogenei al fine di poter operare valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce, inoltre, la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni.

Con la deliberazione giuntalesse verranno stabilite le tariffe per l'anno 2017 .

I costi di gestione del servizio di fognatura per l'esercizio 2017 presentano una spesa complessiva prevista in circa Euro 14.230,00 .

Proventi dal servizio di depurazione.

Le tariffe per il servizio di depurazione sono fissate dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto ente gestore degli impianti di depurazione; il Comune interviene, infatti, in qualità di sostituto per l'incasso del canone stesso. Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. La tariffa che sarà applicata agli scarichi civili per l'anno 2017, è stata stabilita dalla Giunta provinciale.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE CON RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

La risorsa "*proventi dalla gestione dei fabbricati*" (€ 25.000,00) si riferisce, ai corrispettivi di locazione di fabbricati ad uso abitativo e commerciale di proprietà di questo Ente. Trattasi di affitti per Ufficio Postale – Centralina Telecom – Appartamenti Centro Anziani- per la costituzione a favore della società Rai Way S.p.A. del diritto di superficie per costruire e mantenere una stazione ripetitrice TV/MF.

Abbiamo infine fra questi proventi quelli derivanti dai canoni per la distruzione del gas metano (€ 15.000,00)

SEZIONE 3 ANALISI DELLE SPESE

8. ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel peg. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2016.

I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO II

La spesa in conto capitale nel dettaglio riguarda la realizzazione dei seguenti interventi suddivisi per missione :

OPERE PUBBLICHE 2017		
mis/prog	DESCRIZIONE OPERA	COSTO
01/05	SPESE STRAORDINARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.000,00 €
01/05 Totale		25.000,00 €
04/02	SPESE STRAORDINARIE PER SCUOLE	10.000,00 €
04/02 Totale		10.000,00 €
05/01	CONTRIBUTO PER RESTAUTO CHIESA PARROCCHIALE	5.000,00 €
05/01 Totale		5.000,00 €
05/02	SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00 €
05/02 Totale		20.000,00 €
06/01	SPESE STRAORDINARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00 €
06/01	TRASFERIMENTO BIM PER LAVORI CAMPO SPORTIVO	10.000,00 €
06/01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ARCIERI	2.400,00 €
06/01 Totale		20.400,00 €
07/01	SPESA PER BUS NAVETTA	24.000,00 €
07/01	Contributo APT per manutenzione sentieri Dolomiti Paganella Bike	2.000,00 €
07/01 Totale		26.000,00 €
08/01	Spese tecniche diverse riguardanti l'urbanistica e gestione del territorio	15.000,00 €
08/01	PROGETTO INTERVENTO 19 2017	61.000,00 €
08/01 Totale		76.000,00 €
09/01	LAVORI SU STRADE FORESTALI	12.000,00 €
09/01 Totale		12.000,00 €
09/04	Spese straordinarie acquedotto	4.500,00 €
09/04	Spese Straordinarie fognatura	2.000,00 €
09/04 Totale		6.500,00 €
10/05	ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARIE STRADE COM.LI	20.000,00 €
10/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	25.000,00 €
10/05 Totale		45.000,00 €
11/01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF	5.400,00 €
11/01	RISTRUTTURAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	300.000,00 €
11/01 Totale		305.400,00 €
16/01	RECUPERO HABITAT PASCOLO MALGA BRENZI	28.000,00 €
16/01	SISTEMAZIONE STRADA PIAN DEI ASERI	40.000,00 €
16/01	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGIO RURALE VAL DEI BRENZI	34.500,00 €
16/01	COMPLETAMENTO MALGA BRENZI	25.000,00 €
16/01	REALIZZAZIONE PIAZZALE PESA IN LOC. PESORT	152.400,00 €
16/01	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE M.F.	4.000,00 €
16/01 Totale		283.900,00 €
Totale complessivo		835.200,00 €

La stessa spesa in conto capitale risulta finanziata nel seguente modo :

Contributi PAT su leggi di settore	371.061,00 €
contributo straordinario Bim	194.275,00 €
	- €
contributi da altri enti Pubblici	17.000,00 €
utilizzo fondo perduto Bim	51.000,00 €
F.do investimenti minori	147.800,00 €
	- €
recupero iva e contributo privati	54.064,00 €
	- €
totale	835.200,00 €

- Contributi PAT su leggi di settore:

la maggior quota di finanziamento proviene dalla Provincia per il finanziamento della Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari per € 255.000,00 , altri finanziamenti riguardano il finanziamento sul P.S.R. PER € 76.561,00, infine abbiamo il contributo provinciale per l'Intervento 19 nell'importo di € 39.500,00

- Contributo straordinario BIM

Trattasi del contributo straordinario BIM elargito a seguito del rimborso dei mutui avvenuto l'anno scorso , lo stesso viene utilizzato per € 194.275,00 a finanziamento di vari interventi in conto capitale .

- Contributi da altri enti pubblici

trattasi € 10.000,00 dal Bim Adige per interventi presso Campo Sportivo, abbiamo poi € 3000,00 dalla Comunita' della Paganella per il progetto culturale Terza Eta' e € 4.000,00 vengono recuperati per il trasporto pubblico bus navetta tramite il Comune di Andalo.

- Contributo a fondo perduto BIM

trattasi di un ulteriore contributo concesso dal BIM come sovracannoni aggiuntivi che viene qui utilizzato per € 51.000,00

- Fondo investimenti minori

E' il contributo provinciale denominato F.I.M. che viene elargito annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento qui utilizzato nell'importo di € 147.800,00 a finanziamento di vari interventi

- Recupero iva e contributi da privati

Abbiamo qui ricompreso il recupero iva su interventi in conto capitale in regime d'iva oltre al recupero della somma di € 41.800,00 da agricoltori per la realizzazione della piazzola pesa pubblica loc. Pesort.

INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente stabiliti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 "Nuove regole di finanza pubblica" a pag. 26 della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e recepito dalla legge di stabilità 2016 provinciale. La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta modifiche in materia di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali. Per il triennio 2017-2019 va letto l'art.65 del Disegno di legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda l'indebitamento questo ente non intende per il momento assumere mutui se non per motivi di forza maggior. Si ricorda che nel corso del 2016 la Provincia è intervenuta azzerando tutte i costi di ammortamento degli stessi .

prospetto vincoli indebitamento

I FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DI ISCRITTI ALLA LA MISSIONE 20

Sono stati iscritti a bilancio i seguenti oltre al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità di cui abbiamo già parlato nelle percentuali previste dalla normativa:

FONDO DI RISERVA ORDINARIO

SPESE CORRENTI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO
1.111.750,00	3.335,25	22.235,00	10.000,00

FONDO DI RISERVA DI CASSA

SPESE DI CASSA FINALI	QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO
4.318.745,95	8.637,49	10.000,00

SEZIONE 4 ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Vi è da ricordare che risulta ora in corso una revisione della normativa a riguardo delle società partecipate messa in atto sia dal Governo Nazionale che da quello Provinciale.

ORGANISMO PARTECIPATO	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	<i>Società cooperativa</i>	0,42%	http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO	Società per azioni	0,01%	http://www.ttesercizio.it
CONSORZIO B.I.M. ADIGE TRENTO	Consorzio	0,78%	http://www.bimtrento.it/
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	Società per azioni	0,001%	http://www.gruppodolomitienergia.it
PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE S.R.L.	Società S.r.l.	52,61%	http://www.parcofaunistico.tn.it
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Società per azioni	0,012%	http://www.trentinoriscossionispa.it
APT DOLOMITI DI BRENTA, PAGANELLA, SPORMAGGIORE, LAGO DI MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA, CAVEDAGO, SPORMAGGIORE.		0.9615%	www.visitdolomitipaganella.it
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	Società per azioni	0,012%	http://www.ttesercizio.it/
INFORMATICA TARENTINA	Società per azioni	0,01%	https://www.infotn.it
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	Società per azioni	2,22%	http://www.asia.tn.it/

Abbiamo inoltre una partecipazione nella società NES S.R.L. (partecipata da diversi comuni) posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 16/1/2015. Per la stessa sono in corso di definizione gli ultimi atti di liquidazione.

Sommario

INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO	2
PRINCIPI DI BILANCIO	3
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.....	5
SEZIONE 1 BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019	7
1. IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2017-2019.....	8
2. GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE.....	12
2.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	15
3. NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.....	18
SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE.....	22
5. POLITICA FISCALE.....	25
6. TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE	30
7. ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.....	32
SEZIONE 3 ANALISI DELLE SPESE.....	34
8. ANALISI DELLE SPESE	35
I FONDI DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DI ISCRITTI ALLA LA MISSIONE	40
SEZIONE 4 ORGANISMI PARTECIPATI	41